TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 315

Condizioni richieste per la contrattazione di mutui

Salvo i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo puo' essere contratto dai comuni se gl'interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio, pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo. I mutui contratti con titoli cambiari non possono essere autorizzati per un importo superiore all'ottava parte delle entrate effettive ordinarie del comune, o della provincia, valutate nei modi sopra indicati. Gli amministratori che abbiano emesso titoli cambiari per somme maggiori sono in proprio ed in solido responsabili del debito che risulta a carico dell'ente. I Comuni e le Provincie non possono contrarre mutui in cartelle o altri titoli negoziabili senza apposita autorizzazione da concedersi con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno, udita la Commissione centrale per la finanza locale. Tale autorizzazione dev'essere chiesta dai Comuni e dalle Provincie prima di qualsiasi trattativa per l'emissione ed il collocamento del prestito. Del decreto di autorizzazione dev'essere fatta espressa menzione sulle cartelle o sugli altri titoli del prestito. Per la validita' delle cartelle di debito comunale o provinciale, e d'ogni altro titolo nominativo o al portatore, occorre la firma del prefetto, al solo scopo di garantire l'ottenuta autorizzazione. Quando manchino di altre risorse, i comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, contraendo mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti autorizzati dalle leggi, ai sensi del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453. Gl'interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma del presente articolo.

Versione in vigore dal 21 giugno 1933, non più in vigore dal 1 aprile 1934 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-315-condizioni-richieste-per-la-contrattazione-di-mutui/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it